



Federazione Industrie  
Prodotti Impianti Servizi  
ed Opere Specialistiche  
per le Costruzioni



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEGLI INGEGNERI



*Consiglio Superiore  
dei Lavori Pubblici*

# PRODOTTI DA COSTRUZIONE - DECRETO LEGISLATIVO 106/17 "Commercializzazione, impiego e vigilanza in Italia"

Sala convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche  
via A. Corti, 12 - Milano

12 ottobre 2018 - Ore 10.00

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **16 giugno 2017, n. 106**

**Adeguamento della normativa nazionale alle  
disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011**

**Ing. Emanuele RENZI**

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP.

*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*

**Servizio Tecnico Centrale**

## REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che  
abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

***GUUE Lunedì 4 aprile 2011, n L 88******Entrata in vigore: 20 gg dopo la pubblicazione in GUUE******24 aprile 2011******Applicabile "a regime" dal 01 luglio 2013***

- In Italia PIENA e PUNTUALE ATTUAZIONE in via amministrativa, basata sul DPR 246/93 (recepimento della Dir.89/106/CEE), ed i conseguenti atti secondari (D.MAP 156/03, Circolari Interm.li, etc), applicabili per quanto non in contrasto con il Regolamento (UE) n. 305/2011.
- Per rendere più efficace e conforme agli Obiettivi del CPR, si è ritenuto necessario un provvedimento legislativo di adeguamento e riordino delle disposizioni nazionali in materia di prodotti da costruzione

(1)

**LEGGE 12 agosto 2016, n. 170**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea**

**Legge di delegazione europea 2015.**

**(GU n.204 del 1-9-2016)**

**Art. 9 - Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio**

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi [...] uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo il Governo e' tenuto a seguire, [...], anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:  
(...)

5. Dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011, CHE FISSA CONDIZIONI  
ARMONIZZATE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DA  
COSTRUZIONE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 89/106/CEE**

**GURI 159 del 10.07.2017**

*Entrata in vigore: 30 gg dopo la pubblicazione in GUUE*

**09 agosto 2017**

- Adeguamento della legislazione nazionale:
  - allineamento al CPR
  - Abrogazioni norme «datate», DPR n. 246 del 1993, che recepiva l'abrogata Dir. 89/106/CEE, e D.M. 156 del 2003;
- Semplificazione e riordino del quadro normativo e degli adempimenti per le imprese (PMI);
- Coordinamento delle Amministrazioni Competenti e delle procedure:
  - Comitato Nazionale di Coordinamento per i PdC (art.3);
  - Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea, ITAB (art.7);
  - Aggiornamento delle procedure per l'autorizzazione e notifica degli Organismi.
- introduzione di un sistema di sanzioni, controlli e vigilanza sul mercato

# **Il D.Lgs 106/2017 - CONTENUTI E STRUTTURA**

**CAPO I** – Disposizioni Generali (artt. 1-6)

**CAPO II** – Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (art.7)

**CAPO III** – Organismi Notificati (artt. 8-14)

**CAPO IV** – Proventi e Tariffe (art. 15)

**CAPO V** – Controllo Vigilanza e Sanzioni (artt. 16-23)

**CAPO VI** – Disposizione finali e transitorie (artt. 24-31)

## **ALLEGATI** (modificabili con procedura delegata)

**Allegato A** (artt. 10 e 13) – Modello di Istanza di autorizzazione ai fini della notifica;

**Allegato B** (art.10) – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su accreditamento;

**Allegato C** (artt. 12 e 13) – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;

**Allegato D** (artt. 9, 11 e 12) – Requisiti inerenti gli Organismi Notificati e la loro attività

(4)

## Art. 1 - Finalità

1. Il presente decreto disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono **regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione**

[NTC DPR380/01, Regole Prevenzione Incendi D.Lgs.139/06, [articolo 5 comma 5](#)]

# *Commercializzazione (vs) Impiego nelle Opere*

Ferme restando le definizioni dell'articolo 2 del CPR ...

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

(...)

i) **materiali e prodotti per uso strutturale**, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilita'», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

l) **materiali e prodotti per uso antincendio**, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

m) **Amministrazioni competenti**,

- il **Consiglio superiore dei lavori pubblici** presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1, di cui alla lettera i),
- il **Ministero dell'interno** per il requisito di base delle opere n. 2, di cui alla lettera l) e
- il **Ministero dello sviluppo economico** per i requisiti di base delle opere numeri 3, 4, 5, 6 e 7 di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011;

# Comitato Nazionale di coordinamento

## Art. 3 - Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione

1. E' costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, di seguito Comitato, composto dai rappresentanti di cui all'articolo 26 e presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo supplente dallo stesso designato.

Costituito con D.P.C.S.L.P. n. 377 del 19.10.17, insediato il 23.10.17

finora svolte 3 riunioni plenarie e decine di riunioni dei «Sottocomitati»

### *Componenti:*

- *Rappresentanti delle Amministrazioni presso SCC;*
- *Fino a 3, Rappresentanti delle Amm.ni competenti per il rilascio di ETA;*
- *Fino a 3, Rappresentanti delle Amm.ni competenti per autorizzazione e notifica NB;*
- *Fino a 3, i Rappresentanti delle Amm.ni competenti per la vigilanza sul mercato;*
- *rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (funzione consultiva);*
- *possono essere invitati (funzioni consultive per specifici argomenti): Rappresentanti di altre PP.AA., di ITAB, UNI, ACCREDIA, associazioni industriali e degli NB*

(1)

# Comitato Nazionale di coordinamento (art.3)

## Compiti

- *Coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzione; (articolo 3, comma 5);*
- *Determinazione di indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati. (articolo 3, comma 5);*
- *Monitoraggio dell'implementazione del D.lgs n.106 del 16/06/2017. (articolo 3, comma 5);*
- *“Mirror” delle attività europee (articolo 3, comma 6);*
- *Designazione dei rappresentanti in seno al gruppo di coordinamento degli Organismi notificati, di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 305/2011, ove dovesse risultare necessario (articolo 25)*
- *Delibera sul rilascio delle autorizzazioni (prime autorizzazioni, estensioni di autorizzazione, ulteriore autorizzazione e rinnovo) per le Autorizzazioni ai fini di notifica non basata su un certificato di accreditamento (Allegato C di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 106);*
- *Coordinamento delle attività di proposta dei provvedimenti attuativi del D.Lgs.;*
- *Coordinamento delle attività di informazione sul D.Lgs.*

*Il Comitato si riunisce non meno di due volte l'anno e, in ogni caso, prima di ogni riunione del comitato permanente per le costruzioni di cui all'articolo 64 del regolamento*

# Condizioni per commercializzazione ed uso, DoP

## Art. 5 - Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione

- Obbligo della DoP (art.4, 6 e 7 CPR) e marcatura CE (art. 8, 9 CPR);
- Deroghe (art. 5 CPR);
- Regole per l'impiego (art.5, comma 5, D.Lgs. 106/17), prodotti strutturali ed antincendio

5. L'impiego nelle opere di un prodotto da costruzione e' soggetto, per i **materiali e prodotti per uso strutturale**, alle norme tecniche per le costruzioni adottate in applicazione dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e per i **materiali e prodotti per uso antincendio** alle disposizioni adottate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.

## Art. 6 - Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza

- Il Fabbricante individua le caratteristiche da dichiarare;
- eDoP o DoP via web: Reg. (UE) n. 157/2014, D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 (CAD);
- Per il mercato nazionale DoP ed istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11(6), 13(4) e 14(2) del CPR, **in italiano**.
- Ai fini dell'applicazione delle procedure semplificate di cui all'art.37 CPR, il fabbricante attesta la qualita' di **microimpresa**.

# Organismo Nazionale per la Valutazione Tecnica Europea (ITAB)

## Art. 7 – Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea

- Unico **TAB** italiano (ottimizzazione delle risorse) da designarsi secondo art.29 CPR;

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al **rilascio della valutazione tecnica europea, ETA**, e' istituito un Organismo di coordinamento, denominato Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea, di seguito ITAB, costituito da personale del **Servizio tecnico centrale** del Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della **Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica** del Ministero dell'interno e dell'Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche.

2. L'ITAB e' designato ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 305/2011 quale organismo di valutazione tecnica per tutte le aree di prodotto previste dal medesimo regolamento ed entra a far parte dell'organizzazione europea degli organismi di valutazione tecnica di cui all'articolo 31 del regolamento stesso.

- Decreto Attuativo per le modalità di funzionamento di ITAB [6 mesi]



ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE  
DELLA COSTRUZIONE  
CONSIGLIO NAZIONALE  
DELLE RICERCHE



(10)

- Autorizzazione e Notifica (**Art.8**);
- Procedura basata su accreditamento, dopo la stipula della convenzione fra le Amm.ni ed ACCREDIA, nel frattempo si prosegue la procedura non basata su accreditamento;
- **Art.9**: requisiti ed obblighi dei NB (attuativi art. 43 CPR), allegato D;
- Procedura di autorizzazione e Notifica (**Artt. 10-14**):
  - Basata su un certificato di accreditamento (**Art.11**);
  - Non basata su un certificato di accreditamento (**Art.12**)

***Ad oggi si applica la procedura non basata sull'accREDITAMENTO (Art.12)***

*Allegato A (artt. 10 e 13) – Modello di Istanza di autorizzazione ai fini della notifica;*

*Allegato B (art.10) – Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione ai fini della notifica non basata su accreditamento;*

*Allegato C (artt. 12 e 13) – Procedure di autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento;*

*Allegato D (artt. 9, 11 e 12) – Requisiti inerenti gli Organismi Notificati e la loro attività*

Quadro sinottico sulle norme in tema di vigilanza

# VIGILANZA SUL MERCATO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Direttiva 89/106/CEE prodotti da costruzione

**Potere agli Stati Membri di proibire o limitare la circolazione e ritirare dal mercato i prodotti non rispondenti ai requisiti essenziali delle opere**

Attuazione in Italia regolata dal

d.P.R. 246/93

**MIT, MISE e Ministero dell'Interno** possono disporre **controlli a spese del fabbricante** con facoltà di:

- acquisizione informazioni necessarie;
- accesso ai luoghi di fabbricazione;
- prelievo di campioni per accertamenti.

d.P.R. 204/2006 Riordino del C.S.LL.PP.

**Sevizio Tecnico Centrale** in supporto al MIT sulla vigilanza sul mercato dei prodotti ad uso strutturale per il rispetto del **requisito di resistenza meccanica e stabilità**

Regolamento 305/2011/CE Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

(Abroga la Direttiva 89/106/CEE)

- Obbligo a soddisfare la prestazione dichiarata.
- **Vigilanza su carenze nella documentazione tecnica.**
- **Ritiro dal mercato** di prodotti che comportano rischi per la tutela del pubblico interesse.

Legge 273/2002 Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza

- Controllo sulla **corretta destinazione d'uso ed utilizzazione;**
- Possibilità per le Amministrazioni di avvalersi di reparti speciali dei **Carabinieri e della GdF** per l'effettuazione dei controlli.

Regolamento 765/2008/CE accreditamento e vigilanza del mercato

- **Garanzia del ritiro dal mercato dei prodotti non conformi** a norme comunitarie armonizzate.
- Obbligo degli Stati Membri di
  - dare pubblicità **dell'esistenza, della sfera di competenza e dell'identità delle autorità nazionali di vigilanza** delle modalità per contattarle;
  - dare seguito ai **reclami;**
  - verificare l'adozione di **contromisure.**
- Controllo dei prodotti attraverso **verifiche documentarie, verifiche fisiche e di laboratorio** sulla base di un **campionamento adeguato**, tenuto conto di **segnalazioni e reclami.**

Decisione 768/2008/CE

Specificazioni sul Regolamento 765/2008/CE

D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia

- **Obblighi e responsabilità del Direttore dei Lavori e del Collaudatore**
- **Compiti dell'Ente di controllo**

D.M. 17.01.18 Norme tecniche per le Costruzioni


Possibilità per il Servizio Tecnico

## Assenza di specifici:

## - «poteri», «procedure», «sanzioni»

# Legislazione comunitaria sui Prodotti da Costruzione

## Legislations on Construction Product



(13)

# DLgs 106, Capo V: Controllo, Vigilanza e Sanzioni

- **Autorità di Controllo e Vigilanza sul mercato per i prodotti da costruzione:**  
**Amm.ni Competenti: CSLP, M.INT., Mi.S.E.** (secondo i BWR, coordinati nel Comitato)

- **Art. 16, Controllo sugli NB**, da parte delle Amm.ni competenti;

... controllo sugli organismi notificati, al fine di accertare la permanenza dei requisiti posti a base dell'autorizzazione. Il controllo, con o senza preavviso, si effettua mediante una o piu' delle modalita' di seguito indicate:

a) verifica documentale e controllo su fascicoli e documenti tecnici, certificazioni, registri, siti web;

b) prelievo di campioni ed esecuzione di analisi, prove e misurazioni;

c) visite o sopralluoghi presso uffici e laboratori;

d) audizioni del personale;

e) supervisione delle attivita' degli organismi notificati presso i siti produttivi

Poteri di accesso/riciesta;

Sanzioni: Diffida, Sospensione, Limitazione, Revoca

# DLgs 106, Capo V: Controllo, Vigilanza e Sanzioni

- **Autorità di Controllo e Vigilanza sul mercato per i prodotti da costruzione:**  
**Amm.ni Competenti: CSLP, M.INT., Mi.S.E.** (secondo i BWR, coordinati nel Comitato)

- **Art. 17, Vigilanza sul mercato**, da parte delle Amm.ni competenti:

Mediante ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli tesi a:

a) **garantire che i prodotti da costruzione**, anche provenienti da altri Stati membri dello SEE, **siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 305/2011 e nelle pertinenti disposizioni nazionali adottate ai fini dell'impiego** dei prodotti nelle opere e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse, anche mediante verifiche sul rispetto delle procedure di **immissione sul mercato** e dei prescritti **controlli di produzione**, eventualmente effettuate con il ricorso ad **ispezioni all'ingresso del territorio nazionale** nonche' nei **luoghi di fabbricazione, trasformazione, deposito, vendita o nei cantieri**;

b) esigere informazioni;

c) prelevare campioni di prodotti da costruzione da sottoporre a prove ed esami;

d) ritirare o sospendere la commercializzazione;

e) ordinare e coordinare il richiamo dal mercato dei prodotti suscettibili di mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

collaborazione **dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** e del **Corpo della Guardia di Finanza** secondo appositi atti di indirizzo. ,

- **Art. 18, Disposizioni Procedurali**, Decreto Attuativo:
  - Principi consolidati di valutazione del **rischio**, dei reclami, etc.,
  - irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste,
  - Rispetto di quanto previsto al **Capo VIII del CPR**

Provvedimenti:

- **proporzionato** alla natura del rischio,
- sono adeguatamente **motivati**,
- indicano i **mezzi di impugnativa** ed il termine entro cui e' possibile ricorrere e sono **notificati** all'interessato entro sette giorni dall'adozione.
- agli interessati deve essere consentito di **partecipare** alla fase del procedimento di cui al presente articolo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

# Controllo, Vigilanza e Sanzioni

## - Artt. 19, 20, 21, 22 e 23 Sistema Sanzionatorio,

(Decreto Attuativo per le sanz. Amministrative):

Nei confronti dell'intera filiera (nell'ambito delle proprie competenze):

- Produttiva: Fabbricante, importatore, distributore,
- Realizzativa: costruttore,
- Tecnica: Progettista, Direttore dei Lavori, Collaudatore;
- Di Controllo: Organismi Notificati, Laboratori (Nazionali)

Per le Violazioni degli:

- Obblighi previsti dal CPR;
- Obblighi previsti dalle regole nazionali per l'impiego dei prodotti (strutturali e Antincendio).

*Articolato sistema sanzionatorio con **sanzioni amministrative**, che diventano **penali**, fino all'arresto (fino a 6 mesi) ed alle pene pecuniarie (fino a 50.000 €), quando la violazione riguarda **prodotti ad uso strutturale o antincendio**.*

***Le sanzioni** (del Fabbricante e degli Operatori Economici, sulla commercializzazione) **NON si applicano nel caso di «Non Conformità Formali» di cui all'articolo 59 del CPR**, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amm.ni competenti (Art.19 c.1, Art.21 c.3)*



Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<p><b>Obbligo di redazione della dichiarazione di prestazione</b>  <i>in conformità al CPR o alle «Norme tecniche di cui all'art.5, comma 5» -&gt; <u>NTC o Antincendio</u></i></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.  Arresto fino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro nei casi di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 1</p>
<p><b>Obblighi di informazione sulla prestazione previsti dall'art. 4, par. 2, Reg. 305/2011</b></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro nei casi di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 3</p>
<p><b>Obblighi relativi alle prescrizioni previste per la dichiarazione di prestazione</b></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.  Arresto sino a due mesi e ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 4</p>

Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<p><b>Obblighi relativi alle modalità di fornitura della dichiarazione di prestazione</b></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 5</p>
<p><b>Obblighi relativi all'uso della marcatura CE</b></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 6</p>
<p><b>Obblighi relativi all'apposizione della marcatura CE</b></p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio</p>	<p>Articolo 19, comma 7</p>

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<b>Costruttore, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatore nell'ambito delle proprie competenze</b>	Utilizzo di prodotti non conformi a quanto previsto <b>dall'articolo 5, comma 5</b> , D. Leg.vo 106/2017 o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli artt. da 4 a 10, <b>Reg. 305/2011</b>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 20, comma 1
<b>Progettista</b>	Prescrizione di prodotti non conformi a quanto previsto <b>dall'articolo 5, comma 5</b> , D. Leg.vo 106/2017 o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli artt. da 4 a 10, <b>Reg. 305/2011</b>	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 20, comma 2

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<b>Operatore economico (fabbricante, importatore, distributore, mandatario)</b>	Inosservanza del provvedimento di ritiro, sospensione o richiamo dal mercato del prodotto	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all'utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 21, comma 1
<b>Operatore economico (fabbricante, importatore, distributore, mandatario)</b>	Violazione degli obblighi previsti a loro carico dal Reg. 305/2011 agli articoli 11, paragrafi da 2 a 8, 13, 14 e 16, Reg. 305/2011 e 6, comma 5, D. Leg.vo 106/2017	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro qualora si riferiscano a prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 21, comma 2

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<b>Organismo o laboratorio di cui all'art. 59, D.P.R. n. 380/2001</b>	Violazione dell'obbligo di adempiere alle richieste di cui all'art. 16, comma 2, D. Leg.vo 106/2017	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 2.000 euro a 12.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 2

Soggetti	Violazione	Sanzione	Riferimento D. Leg.vo 106/2017
<b>Chiunque</b>	Attestazione di fatti rilevanti non rispondenti al vero	Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. Arresto fino a sei mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 1
<b>Chiunque</b>	Rilascio di documenti che attestino la conformità del prodotto da costruzione non essendo soggetto autorizzato	Sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Arresto sino a sei mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro in caso di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio	Articolo 22, comma 3

# *Stato di attuazione del D.Lgs. 106/17*

- **Comitato art. 3.** Insediato ed in pieno funzionamento («Plenaria» e «Sottocomitati») -  
> Coordinamento delle Amm.ni, predisposizione dei decreti attuativi.
- **Decreti attuativi** (le disposizioni transitorie del D.Lgs. Assicurano la continuità)
  - Funzionamento di ITAB (art.7, c.3)
  - Tariffe (art.15, c,2)
  - Procedure per il controllo e la vigilanza (Art.18, c.1)
- **ITAB.** STC ed ITC-CNR sono TAB, verso ITAB (con CNVVF).
- **Organismi Notificati.** Procedura non basata sull'accreditamento, 67 NB Italiani su NANDO
- **Vigilanza.**
  - Coordinamento Procedurale fra le Amm.ni. Partecipazione AdCo-CPR.
  - Circa 20 attività di vigilanza complessive (anche transfrontaliere) -> poteri amministrativi, procedimenti penali (ove necessario).
- **Campagna di Informazione e Formazione**
- **Partecipazione ai lavori comunitari:**
  - Processo di revisione del CPR (quinquennale)
  - Nuovo «pacchetto Prodotti»
  - Digitalizzazione

**Consiglio Superiore del LL.PP.- Servizio Tecnico Centrale**

**Ing. Emanuele Renzi**

Dirigente della Divisione Tecnica I e Coordinatore del STC

[emanuele.renzi@mit.gov.it](mailto:emanuele.renzi@mit.gov.it)

*... Grazie per l'attenzione e ...*

**BUON LAVORO**

(25)